

## **CAMPEGGI FISSI CON STRUTTURE MOBILI**

### **Cosa sono i campeggi fissi con strutture mobili**

Campeggi fissi, organizzati da enti ed associazioni senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi che utilizzano strutture mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni, sono consentiti su aree specificamente attrezzate ovvero disponibili al campeggio libero.

### **Avvio attività**

Gli enti e le associazioni presentano via PEC al SUAP una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) attestante:

- il periodo di svolgimento del campeggio;
- le generalità dell'adulto responsabile designato;
- il numero e l'età dei partecipanti;
- l'area prescelta;
- l'autorizzazione e le generalità del proprietario o del gestore dell'area;
- la stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- la presenza delle seguenti condizioni minime per l'utilizzo dell'area:
  - accesso all'area prescelta non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;
  - sufficiente approvvigionamento di acqua potabile;
  - dotazione di cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;
  - impegno al ripristino dello stato dei luoghi;
  - impegno a operare il trasporto dei rifiuti in luoghi di raccolta autorizzati;
  - smaltimento dei liquami mediante wc da campeggio, nella misura di uno ogni dieci partecipanti, quotidianamente svuotati in una fossa profonda almeno un metro, che deve essere collocata in zone non interessate da acquedotti o da sorgenti ad uso potabile e al di fuori delle eventuali aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo.

Il SUAP ricevuta l'istanza ne trasmette copia agli Enti facenti parte del procedimento amministrativo: Comune, ASL, Provincia o Città Metropolitana e ATL.

### **Variazione**

Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, deve essere comunicata al SUAP competente con una SCIA per variazioni entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi.

### **Sospensione e cessazione**

La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione attraverso la compilazione dei modelli predisposti dalla struttura regionale competente:

- comunicazione di sospensione/riavvio
- comunicazione di cessazione

Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili da parte del comune di ulteriori 6 mesi. Decorso tale termine l'attività, qualora

non riavviata, si intende definitivamente cessata. Il periodo di sospensione comprensivo della proroga, può essere usufruito nell'arco temporale di un quinquennio, ciclicamente rinnovabile.

### **Altri obblighi amministrativi**

Il titolare deve obbligatoriamente:

- comunicare giornalmente all'Autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate e le relative generalità accreditandosi sul portale della Polizia di Stato: [www.alloggiatiweb.it](http://www.alloggiatiweb.it);
- comunicare alla Provincia o alla Città metropolitana o ad altro soggetto delegato i dati relativi alla rilevazione del movimento dei clienti e la raccolta dei dati statistici nel settore del turismo, accedendo alla piattaforma informatica TUAP (Turismo arrivi e presenze) - articolo 5bis l.r. 12/87.

### **Funzioni di vigilanza e controllo**

Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge sono esercitate dal Comune ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera g) della l.r.5 marzo 1987, n.12.